



PIANI SETTORIALI E CONCEZIONI

BOZZA

Concezione Aree di transito

Basi per la pianificazione di aree di sosta
destinate a nomadi stranieri

BOZZA

Secondo l'articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), le concezioni e i piani settoriali costituiscono i principali strumenti di pianificazione della Confederazione. Le permettono infatti di soddisfare l'obbligo legale di pianificare e coordinare le proprie attività d'incidenza territoriale nonché di affrontare e risolvere in maniera adeguata le sempre più complesse problematiche territoriali con cui è confrontata nell'adempimento dei propri compiti. Attraverso le concezioni e i piani settoriali, la Confederazione mostra in che modo adempie ai compiti d'incidenza territoriale in un determinato ambito settoriale o tematico, quali obiettivi persegue, quali esigenze e direttive guidano il suo approccio e come intende agire in base alle circostanze. Elaborati in stretta collaborazione tra i servizi federali e i Cantoni, questi strumenti contribuiscono a supportare gli sforzi delle autorità di tutti i livelli in materia di pianificazione del territorio.

BONZA

Indice

1	Scopo, portata e campo d'applicazione della Concezione	4
1.1	Scopo.....	5
1.2	Portata e campo d'applicazione.....	6
2	Obiettivi, orientamenti generali e principi di pianificazione	7
2.1	Obiettivi strategici.....	7
2.2	Orientamenti generali in materia di collaborazione.....	7
2.3	Principi di pianificazione	8
3	Fabbisogno di piazzole su scala nazionale e ripartizione tra le regioni di pianificazione sovracantonali	9
4	Misure e raccomandazioni.....	10
4.1	Misure della Confederazione.....	10
4.2	Raccomandazioni per l'attuazione della Concezione da parte di Cantoni e Comuni	11
	Elenco delle abbreviazioni.....	12
	Glossario.....	12

1 Scopo, portata e campo d'applicazione della Concezione

Si stima che in Svizzera vivano all'incirca 30 000 Jenisch e alcune centinaia di Sinti svizzeri. All'interno di queste minoranze, 2000-3000 persone conducono uno stile di vita nomade. Con la ratifica della Convenzione quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1) la Svizzera ha riconosciuto gli Jenisch e i Sinti svizzeri come minoranze nazionali impegnandosi a promuovere le condizioni quadro che consentono loro di preservare e sviluppare la propria cultura.

Il presupposto principale per poter condurre uno stile di vita nomade è la disponibilità di aree di sosta in quantità sufficiente. Il loro numero è tuttavia in calo da anni ed è ben lungi dal coprire le esigenze delle minoranze nomadi. Ad aumentare la pressione sulle poche aree disponibili contribuisce inoltre la presenza di Rom, Sinti e Jenisch stranieri provenienti principalmente da Germania, Francia e Italia che, specie in estate, viaggiano attraverso la Svizzera alla ricerca di lavoro dimorandovi per settimane o anche per mesi. L'Accordo sulla libera circolazione autorizza le persone che conducono uno stile di vita nomade provenienti dagli Stati membri dell'UE a soggiornare in Svizzera fino a tre mesi e a richiedere l'autorizzazione per esercitarvi le proprie attività professionali. Per questa ragione, folti gruppi di Rom, Sinti e Jenisch stranieri percorrono la Svizzera nel semestre estivo. Nel 2003 il Tribunale federale ha confermato che sussiste il diritto a condurre una vita nomade¹ e che ciò deve essere preso in considerazione nella pianificazione del territorio. Tale diritto vale per tutti i nomadi indipendentemente dalla loro nazionalità.

La creazione di aree di sosta è quindi una questione di interesse nazionale che rientra nella responsabilità comune di Confederazione, Cantoni e Comuni nell'ambito delle vigenti competenze costituzionali².

La pianificazione del territorio compete prevalentemente ai Cantoni e spetta quindi a loro mettere a disposizione dei nomadi svizzeri le aree di sosta fissa e temporanea. La Confederazione (nella fattispecie l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE) provvede affinché nell'ambito dell'approvazione dei piani direttori cantonali sia tenuto conto delle esigenze dei gruppi nomadi e nelle pianificazioni siano previsti principi e luoghi corrispondenti.

La realizzazione di aree di transito per nomadi stranieri³ necessita di soluzioni sovracantonali. Si tratta di un compito di portata nazionale che va assunto congiuntamente da Confederazione, Cantoni e Comuni. La Confederazione è disposta a sostenere i Cantoni in questo ambito assumendo un ruolo di coordinamento e a disciplinare concretamente la dimora dei nomadi stranieri attraverso una regolamentazione quadro. Lo strumento più adatto in tal senso è una concezione basata sull'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700).

¹ Decisione del Tribunale federale 129 II 321/2003.

² Basate tra l'altro sull'articolo 121 della Costituzione federale (Cost.) concernente le competenze in materia di disciplinamento del diritto di dimora e di domicilio di cittadini di Stati terzi.

³ Nella presente Concezione, *nomadi* e *nomadi stranieri* sono termini generici utilizzati per designare i membri di una minoranza dallo stile di vita itinerante come Rom, Sinti / Manouches e Jenisch. Vedi anche glossario in allegato.

1.1 Scopo

La Concezione Aree di transito è uno strumento pianificatorio che permette il coordinamento territoriale a livello sovracantonale al fine di realizzare e gestire aree di transito e ridurre la penuria di spazi specifici per nomadi stranieri. La creazione di un numero sufficiente di aree di sosta consente di ridurre in modo duraturo i problemi derivanti da stazionamenti non regolamentati e dall'occupazione indesiderata di terreni.

La presente Concezione persegue cinque obiettivi:

1) **Copertura del fabbisogno di aree di transito in Svizzera**

Con la presente Concezione s'intende contribuire a risolvere il problema della carenza cronica di aree di transito, in modo da consentire ai nomadi stranieri di dimorare in Svizzera in modo ordinato e ridurre l'occupazione indesiderata dei terreni agricoli nonché, di riflesso, il carico di lavoro per polizia, Cantoni e Comuni.

2) **Coordinamento tra i servizi federali coinvolti**

In questo processo sono coinvolti vari dipartimenti e servizi federali. Alcuni lo sono in qualità di proprietari fondiari (Ufficio federale delle strade USTRA e Ufficio federale dell'armamento armasuisse), altri esaminano i progetti nell'ambito dell'approvazione dei piani direttori cantonali per verificare se i contenuti sono compatibili con il diritto federale (ARE). Queste attività vanno coordinate tra loro. Occorre inoltre garantire che i requisiti del diritto in materia di protezione dell'ambiente siano rispettate (Ufficio federale dell'ambiente UFAM). La presente Concezione disciplina le competenze per i diversi compiti.

3) **Coordinamento degli interessi dei Cantoni tra di loro e con quelli della Confederazione**

La Confederazione e i Cantoni coordinano tra loro i propri interessi territoriali rispetto alla messa a disposizione di aree di transito. La ricerca di ubicazioni appropriate al di là dei confini cantonali necessita del sostegno della Confederazione.

4) **Mantenimento duraturo di tutte le aree di transito esistenti e pianificate (garanzia del numero di aree disponibili)**

La presente Concezione vuole contribuire a fare in modo che le aree esistenti, alcune delle quali allestite solo in via provvisoria, siano garantite a lungo termine e che qualora un'area venga soppressa ne sia creata una sostitutiva di uguale valore.

5) **Messa a disposizione di fondi di proprietà della Confederazione**

La Concezione precisa le condizioni quadro che consentono alla Confederazione di mettere a disposizione dei Cantoni i fondi di sua proprietà.

1.2 Portata e campo d'applicazione

La presente Concezione non introduce una nuova normativa né nuove competenze, ma concretizza il diritto vigente e l'applicazione delle decisioni già adottate a livello federale. La Confederazione ottempera così ai suoi obblighi internazionali derivanti dalle diverse convenzioni europee e internazionali ratificate dalla Svizzera in materia di minoranze e diritti umani⁴.

La presente Concezione è vincolante per le autorità in virtù dell'articolo 22 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT). Pertanto i servizi della Confederazione, i Cantoni, gli organi preposti alla pianificazione del territorio a livello regionale e i Comuni devono prenderla in considerazione nell'elaborazione, nell'applicazione e nella verifica dei propri piani settoriali, piani direttori e piani di utilizzazione.

La Concezione migliora i processi di pianificazione delle aree di transito e ne supporta la realizzazione. Funge da base per la pianificazione direttrice dei Cantoni (cfr. art. 6 cpv. 2 LPT) e pertanto si riferisce principalmente a questo ambito, ma contiene anche raccomandazioni per l'attuazione dei piani di utilizzazione.

La Concezione pone l'accento sulle aree di transito destinate ai nomadi stranieri in quanto la determinazione di ubicazioni appropriate ai sensi dell'articolo 3 capoverso 4 LPT richiede un maggiore coordinamento intercantonale. Non va tuttavia dimenticato che anche i nomadi jenisch e sinti svizzeri necessitano di aree adeguate. La Concezione attribuisce congiuntamente alla Confederazione e ai Cantoni il compito di coordinare la realizzazione di aree di transito destinate ai nomadi stranieri, ma presuppone nel contempo che i Cantoni mettano a disposizione di Jenisch e Sinti svizzeri con stile di vita nomade un numero sufficiente di aree di sosta fissa e temporanea. Ripartendo i ruoli in questo modo, si vuole garantire che le minoranze nomadi svizzere e straniere possano continuare a vivere secondo il loro stile di vita tradizionale.

⁴ Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS 0.441.1); Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS 0.103.1); Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD; RS 0.104).

2 Obiettivi, orientamenti generali e principi di pianificazione

Il presente capitolo comprende i principali aspetti materiali della Concezione nonché le misure specifiche che ne permettono l'attuazione. In grigio sono evidenziate gli aspetti esplicitamente vincolanti per le autorità.

Gli obiettivi, gli orientamenti generali e i principi di pianificazione sono stati formulati in modo volutamente conciso. Il rapporto esplicativo contiene informazioni e spiegazioni più dettagliate che permettono una comprensione più approfondita degli aspetti esposti qui di seguito.

2.1 Obiettivi strategici

Gli obiettivi strategici della Concezione Aree di transito, derivanti da strategie superiori della Confederazione così come dalla legislazione federale, definiscono i punti chiave e le condizioni quadro della pianificazione delle aree di transito.

- Z1 La Confederazione e i Cantoni coordinano la creazione e il mantenimento duraturo di un numero sufficiente di aree di transito adeguate per nomadi stranieri. Per farlo si basano su procedure e strumenti di pianificazione del territorio.
- Z2 La pianificazione delle aree di transito è coordinata al di là dei confini cantonali e nazionali. I Cantoni coordinano i propri interessi tra di loro e con quelli della Confederazione.
- Z3 La pianificazione, la costruzione e il finanziamento di nuove aree di transito si basano sugli orientamenti generali in materia di collaborazione fissate nella Concezione nonché sulle esigenze dei nomadi.

2.2 Orientamenti generali in materia di collaborazione

Gli orientamenti generali in materia di collaborazione completano gli obiettivi strategici mediante principi d'azione per la Confederazione, i Cantoni e le altre parti coinvolte nell'attuazione della Concezione.

- L1 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione censisce e determina il fabbisogno nazionale di aree di transito per nomadi stranieri.
- L2 D'intesa con i Cantoni, la Confederazione definisce le «regioni di pianificazione» sovracantonali e stabilisce il numero di piazzole da realizzare per ognuna di tali regioni.
- L3 Le regioni di pianificazione si organizzano in forma adeguata al fine di coordinare la pianificazione di nuove aree di transito. Se necessario, possono avvalersi del sostegno della Confederazione.
- L4 La Confederazione definisce i requisiti pianificatori di base (cfr. P2) per la costruzione di aree di transito.
- L5 I Cantoni – a seconda del fabbisogno stabilito dalla Confederazione in accordo con i Cantoni stessi (cfr. L1) e del numero di piazzole da realizzare per regione di pianificazione (cfr. L2) – determinano nel proprio piano direttore ubicazioni appropriate per essere adibite ad aree di transito e ne garantiscono il coordinamento territoriale. Appena possibile adeguano il piano direttore a tale scopo.
- L6 La Confederazione sostiene i Cantoni nella pianificazione delle aree di transito. Tale sostegno riguarda in particolare la ricerca di ubicazioni appropriate a livello sovracantonale, la messa a disposizione di banche dati e di informazioni sulle condizioni di utilizzazione dei fondi disponibili di proprietà della Confederazione nonché l'accompagnamento tecnico e coordinativo del processo di pianificazione.

- L7 Oltre a definire i requisiti di pianificazione del territorio (cfr. P2), la Confederazione elabora un manuale contenente i requisiti tecnici minimi che un'area di transito deve soddisfare, in particolare per quanto riguarda la relativa infrastruttura.
- L8 L'esercizio di un'area di transito è di competenza del Cantone di ubicazione ed è disciplinato in un regolamento di esercizio. La manutenzione dell'area di transito spetta ai Cantoni.
- L9 I costi di costruzione delle aree di transito e i costi di esercizio non coperti dalle tasse di soggiorno sono assunti congiuntamente dai Cantoni della regione di pianificazione secondo una ripartizione equa.
- L10 Nella pianificazione e nell'esercizio delle aree di transito i Cantoni tengono conto delle esigenze e degli interessi dei nomadi stranieri.

2.3 Principi di pianificazione

I principi di pianificazione che emanano dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio servono a definire le condizioni quadro per la pianificazione delle aree di transito.

- P1 I Cantoni assicurano il coordinamento territoriale delle aree di transito in base ad un'attenta ponderazione degli interessi. Nel farlo tengono conto degli obiettivi e dei principi della legge sulla pianificazione del territorio nonché delle altre disposizioni legali federali e cantonali.
- P2 Le aree di transito devono soddisfare i seguenti requisiti di pianificazione:
 - i) comprovato fabbisogno su scala regionale;
 - ii) buoni collegamenti alla rete dei trasporti;
 - iii) rispetto dei presupposti generali in materia di pianificazione del territorio, in particolare la vicinanza a una zona edificabile esistente o la disponibilità di un'infrastruttura facilmente raggiungibile;
 - iv) uso parsimonioso di terreni coltivati, in particolare di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC). Soprattutto nel caso di questi ultimi, è importante ottimizzare l'uso in linea con lo stato attuale delle conoscenze.
- P3 In caso di soppressione di un'area di transito il cui fabbisogno è stato comprovato, le regioni di pianificazione si impegnano a realizzare congiuntamente e tempestivamente un'area sostitutiva nella stessa regione.

3 Fabbisogno di piazzole su scala nazionale e ripartizione tra le regioni di pianificazione sovra-cantonali

Complessivamente, in Svizzera si quantifica un fabbisogno medio di 400-490 piazzole. Queste devono essere ripartite a seconda del fabbisogno a livello regionale. A tale scopo sono create sette regioni di pianificazione.

Il fabbisogno di piazzole è stato determinato d'intesa con i Cantoni, conformemente agli orientamenti generali dalla Confederazione. La tabella sottostante indica il totale delle piazzole necessarie⁵ per regione di pianificazione e funge da base vincolante per le autorità ai fini della pianificazione e della costruzione delle aree di transito da parte dei Cantoni (L2). Il totale delle aree di transito riportato nella quarta colonna va inteso come valore indicativo che dipende dalla dimensione delle aree da pianificare.⁶

Regione di pianificazione	Cantoni	Fabbisogno di piazzole	Totale aree di transito (numero approssimativo)
Espace Mittelland ovest	BE, NE, FR, JU	140-160	4-5
Regione del Lemano	VD, VS, GE	110-130	3-4
Svizzera nordoccidentale	BS, BL, SO	30-40	1-2
Svizzera orientale	SG, TG, SH, AI, AR, GL	20-30	1-2
Zurigo-Argovia	ZH, AG	40-50	2
Svizzera meridionale e sudorientale	TI, GR	40-50	2
Svizzera centrale	LU, ZG, SZ, OW, NW, UR	20-30	1
Totale		ca. 400-490	14-18

⁵ Unità roulotte o superficie di un'area di transito a disposizione di una famiglia per abitare e lavorare.

⁶ La stima del fabbisogno effettivo di piazzole e delle relative aree di transito è stata calcolata in base alle fonti seguenti: sondaggio della Confederazione sullo stato del fabbisogno, gennaio 2019; rapporti 2015 e 2021 sulla pianificazione del territorio in relazione alle esigenze dei nomadi, pubblicati dalla Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. Il numero di piazzole è stabilito in base a una media di presenze dalla primavera all'autunno.

4 Misure e raccomandazioni

4.1 Misure della Confederazione

Le misure sono vincolanti per i servizi federali competenti (art. 22 cpv. 1 OPT).

Misure relative agli obiettivi strategici e agli orientamenti generali

- M1 la Confederazione verifica le possibilità di mettere a disposizione fondi adeguati di sua proprietà come aree di transito durature o temporanee per nomadi stranieri (cfr. L1 e L6).
- M2 La Confederazione provvede affinché i fondi disponibili compaiano in una banca dati e in una mappa regolarmente aggiornate e le mette a disposizione delle regioni di pianificazione (cfr. L1 e L6).
- M3 A seconda del fabbisogno e d'intesa con i Cantoni, la Confederazione crea i presupposti necessari per coordinare a livello nazionale la pianificazione di nuove aree di transito (cfr. L1 e L2 nonché P1 e P2).
- M4 La Confederazione monitora regolarmente la pianificazione, la realizzazione e l'esercizio delle aree di transito da creare conformemente alla Concezione (cfr. L1) e verifica in che misura è coperto il fabbisogno di piazzole in essa definito. Le conferenze intercantionali competenti in materia (Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente DCPA e Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia CDDGP) ricevono periodicamente un resoconto.

Altre misure

- M5 La Confederazione elabora un manuale destinato ai Cantoni e alle regioni di pianificazione, nel quale illustra i principali requisiti ed esempi per la costruzione e l'esercizio delle aree di transito. Tale manuale viene aggiornato all'occorrenza.
- M6 Se necessario la Confederazione sostiene misure volte a promuovere la convivenza tra le minoranze nomadi e la popolazione sedentaria. In particolare può incentivare la realizzazione di progetti per la mediazione e la prevenzione di conflitti con i nomadi stranieri.

4.2 Raccomandazioni per l'attuazione della Concezione da parte di Cantoni e Comuni

Le raccomandazioni si rivolgono ai Cantoni e ai Comuni, rispettivamente alle loro conferenze o autorità competenti.

Raccomandazioni relative agli obiettivi strategici e agli orientamenti generali

- E1 I Cantoni creano i presupposti necessari per contribuire attivamente alla ricerca e alla valutazione di ubicazioni appropriate per le aree di transito nelle regioni di pianificazione sovracantonali. Garantiscono inoltre il coinvolgimento dei servizi preposti alla pianificazione del territorio e delle autorità di polizia (cfr. L2).
- E2 I Cantoni verificano costantemente le possibilità di mettere a disposizione fondi di loro proprietà adatti per essere adibiti ad aree di transito fisse o temporanee per nomadi stranieri. Provvedono inoltre affinché i fondi disponibili compaiano in una banca dati regolarmente aggiornata e accessibile alla relativa regione di pianificazione.
- E3 Nell'ambito della valutazione delle ubicazioni i Cantoni consultano le organizzazioni dei nomadi stranieri e tengono conto nel limite del possibile delle loro esigenze (cfr. L10). Le organizzazioni dei nomadi stranieri devono essere coinvolte anche nelle fasi successive della pianificazione, della progettazione e dell'esercizio delle aree di transito.
- E4 Nell'ambito dei loro piani di utilizzazione i Comuni identificano zone edificabili adeguate, come quelle destinate alla costruzione di edifici e impianti pubblici o zone speciali ai sensi dell'articolo 18 LPT. Se necessario, si avvalgono del sostegno dei servizi cantonali. I Cantoni valutano quali strumenti cantonali (piani di utilizzazione e piani particolareggiati) introdurre o applicare nella pianificazione dell'utilizzazione per consentire la realizzazione di aree di transito. (cfr. L3).

Altre raccomandazioni

- E5 I Cantoni nominano uno specialista competente o istituiscono se necessario un servizio di coordinamento o un servizio specializzato per i nomadi.
- E6 Nei loro processi di pianificazione i Cantoni tengono conto delle esigenze dei Comuni di ubicazione. D'intesa con i Comuni interessati informano tempestivamente la popolazione locale in merito alla pianificazione delle aree di transito e la coinvolgono adeguatamente nel processo.
- E7 A titolo transitorio i Cantoni creano aree di sosta provvisorie per migliorare la situazione in attesa di ultimare le aree di transito definitive.
- E8 I Cantoni definiscono le condizioni quadro per la sosta spontanea mettendo a disposizione spazi complementari per nomadi stranieri in attesa di realizzare il numero necessario di aree di transito e successivamente nei periodi di grande afflusso.
- E9 I Cantoni applicano tasse di soggiorno adeguate che permettano possibilmente di coprire i costi di esercizio (cfr. L8 sul regolamento di esercizio).
- E10 Le regioni di pianificazione informano periodicamente la Confederazione sullo stato d'attuazione della Concezione.

Elenco delle abbreviazioni

ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei Dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DFI	Dipartimento federale dell'interno
E	Raccomandazioni
L	Orientamenti generali
LPT	Legge sulla pianificazione del territorio
M	Misure
OPT	Ordinanza sulla pianificazione del territorio
ONU	Organizzazione delle Nazioni Unite
P	Principi di pianificazione
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SAC	Superfici per l'avvicendamento delle colture
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFC	Ufficio federale della cultura
USTRA	Ufficio federale delle strade
Z	Obiettivi strategici

Glossario

Nomadi	<p>Le espressioni «nomadi» e «gens du voyage» si riferiscono allo stile di vita nomade di Jenisch, Sinti e Rom.</p> <p>Nella presente Concezione «nomadi» e «nomadi stranieri» sono termini generici utilizzati per designare i membri di una minoranza dallo stile di vita itinerante. Il Consiglio d'Europa ha adottato il concetto di «gens du voyage». In Svizzera ci si attiene, nei limiti del possibile, alle designazioni utilizzate dalle minoranze stesse: Jenisch, Sinti o Rom.</p>
Jenisch	<p>In Svizzera vivono all'incirca 30 000 Jenisch, la maggior parte dei quali è sedentaria, mentre 2000-3000 sono nomadi. Sono riconosciuti come minoranza culturale svizzera e hanno una propria lingua: lo jensch. Sono presenti in tutta Europa, ma prevalentemente in Germania, Svizzera, Austria e Francia.</p>

Rom	<p>Rom (singolare: Rom, femminile: Romni, plurale: Romnia) nella lingua romaní significa «persone» ed è il termine generico utilizzato per designare tutti i membri dei popoli che parlano il romaní o che per provenienza o stile di vita appartengono ai Rom.</p> <p>Di origine indiane e persiane, attorno al IX secolo emigrarono principalmente in Europa. Si stima che oggi vivano nel mondo 8-10 milioni di Rom, organizzati nell'Unione Internazionale Romaní, riconosciuta dall'ONU nel 1979. La maggior parte dei Rom è sedentaria (secondo le stime delle organizzazioni rom, circa 80 000 persone in Svizzera), mentre una piccola parte di essi conduce una vita itinerante nelle roulotte. I Rom che d'estate attraversano la Svizzera in lunghe carovane provengono perlopiù da Francia, Germania, Italia e Spagna.</p>
Sinti	<p>Si definiscono Sinti (singolare: Sinto, femminile: Sintezza o Sintiza) i discendenti dei Rom che nel Quattrocento emigrarono nell'Europa centrale e che oggi vivono soprattutto in Germania, Francia e Italia. In Svizzera questo gruppo (alcune centinaia di persone) è numericamente molto più ristretto degli Jenisch e si è in parte mescolato con questi ultimi. In Francia e nella Svizzera romanda vengono chiamati anche «Manouches», termine che – esattamente come Sinti – significa «persone». I Sinti parlano una variante del romaní.</p>
Sosta spontanea	<p>Per sosta spontanea s'intende lo stazionamento di un gruppo di nomadi per la durata massima di un mese (di norma) su un fondo. Essa rappresenta la forma originaria e tradizionale della vita nomade e non necessita di un'infrastruttura permanente. Per questo genere di sosta vengono scelti generalmente terreni agricoli al cui proprietario è corrisposta una somma a titolo di risarcimento per i costi generati (ad es. per l'elettricità).</p>
Piazzola	<p>Una piazzola è la superficie di un'area di transito di cui una famiglia dispone per abitare e lavorare. Una piazzola in un'area di transito dovrebbe offrire sufficiente spazio per ospitare una roulotte più un furgone, circa 200 m².</p>
Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri	<p>Creata nel 1995 dalla Confederazione, la fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri ha il mandato di garantire e migliorare le condizioni di vita dei nomadi in Svizzera e di promuovere a tale scopo la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e Comuni. Essa contribuisce inoltre a fare in modo che questa minoranza, a lungo discriminata e perseguitata anche in Svizzera, possa conservare la propria identità culturale. Il consiglio di fondazione è composto da sei rappresentanti delle minoranze jenisch e sinti e da sei rappresentanti delle autorità federali, cantonali e comunali. L'operato della fondazione poggia su un accordo di prestazioni con l'UFC.</p>
Area di transito	<p>Area di sosta aperta per la stagione e riservata alle roulotte di nomadi stranieri che soggiornano in Svizzera dalla primavera all'autunno. Le aree di transito si trovano spesso lungo i grandi assi di transito.</p>